CONSERVAZIONE DEL GRADO DI ASPIRANTE FINO AL 55° ANNO DI ETA' PER ALCUNE CATEGORIE DI MILITARI

Art. 3

La conferma di cui al 1° comma dell'art. 2 della presente legge sara' fatta con decreto Ministeriale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Gazzera.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 3 luglio 1930, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conservazione del grado di aspirante fino al 55° anno di eta' per alcune categorie di militari
Estremi	Legge 5 giugno 1930, n. 750
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conservazione-del-grado-di-aspirante-fino-al-55-anno-di-eta-per/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it